

TITOLO PRIMO

Art.1 - Tipo e Denominazione

La Società a responsabilità limitata denominata "ACI Service Valle d'Aosta Srl", Società a socio unico, è regolata dal presente Statuto.

ACI Service Valle d'Aosta Srl è una Società strumentale all'attività dell'Ente Pubblico Automobile Club Valle d'Aosta (ACVA) ed opera in regime di "in house providing".

La Società è soggetta inoltre, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club Valle d'Aosta.

Art.2 - Sede

La società ha sede legale in Aosta.

All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Il domicilio del Socio Unico, "Automobile Club Valle d'Aosta", relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci, sul quale potranno essere annotati anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Art.3 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club Valle d'Aosta nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, come individuati dallo statuto dell'ACI.

Il fatturato della società dovrà essere realizzato per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati da ACVA secondo percentuali conformi alle vigenti normative in materia di "in house providing". La produzione ulteriore rispetto a tali limiti di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In particolare, la società svolge le seguenti attività, a favore o per conto del socio unico che esercita su di essa il controllo analogo, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti:

- Attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e le attività di educazione stradale.
- Attività di consulenza per le pratiche auto, ex legge 264/91.
- Ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli Enti e all'utenza automobilistica.
- Attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesso alla mobilità ed all'automobilismo.
- Gestione di servizi e attività connessi alla mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili ad implementare detti servizi e attività.
- Servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale, riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso degli autoveicoli e motoveicoli.
- Gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici o privati all'Automobile Club, in quanto non vietato da norme di legge.

- Ricerca, studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di aree interessate alla mobilità.
- ogni altro servizio strumentale alle attività di A.C.V.A. rientrante nei relativi scopi statutari, compresa la gestione di aree di parcheggio e il noleggio veicoli, finalizzate a favorire lo sviluppo di strutture e servizi per la mobilità di pubblico interesse.

Per tutte le attività costituenti l'oggetto sociale, la Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Valle d'Aosta, anche in esecuzione di apposite convenzioni.

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, quest'ultime con esclusione nei confronti del pubblico, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

In base alle direttive dell'Ente controllante, la società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali dell'ACVA. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACVA, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative ed opera quindi in armonia con i piani di sviluppo indicati da ACVA nel rispetto delle regole di "governance". Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" da parte di ACVA, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa anche comunitaria, opera nel rispetto del presente Statuto, delle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi, nonché della convenzione di servizio in essere con ACVA.

Art.4 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea del Socio con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO SECONDO

Art.5 - Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di euro 200.000,00 (duecentomila), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art.6 - Finanziamento del Socio

Il socio, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, può eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, al fine di consentire o sviluppare servizi di pubblico interesse.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art.7 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea;
- b. l'Organo Amministrativo;
- c. il Collegio Sindacale;

La Revisione Contabile viene effettuata da un professionista nominato a termini di Legge dall'Assemblea.

Art.8 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci ed essendo l'Automobile Club Valle d'Aosta socio unico della società, l'Assemblea è costituita dal suo legale rappresentante, che opera in tale qualità e nei limiti delle competenze spettantegli ai sensi di legge e per gli effetti dello Statuto ACI e delle ulteriori disposizioni anche regolamentari che disciplinano l'Automobile Club Valle d'Aosta.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori, nonché in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo, anche in relazione alle convenzioni in essere tra socio unico e società.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza del Socio Unico:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del vice-Presidente, nonché la individuazione di eventuali deleghe di poteri e dell'attribuzione della firma sociale;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. la nomina del revisore contabile;
- e. la nomina del Direttore Generale;
- f. la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del Direttore Generale;
- g. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- h. lo scioglimento e la conseguente nomina dei liquidatori;
- i. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
- j. l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- k. l'alienazione di beni immobili di proprietà della società;
- l. l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;
- m. l'approvazione degli atti concernenti la pianta organica e l'assunzione di personale proposti dall'organo amministrativo;
- n. l'assunzione di prestiti di valore superiore a euro 20.000,00;
- o. la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore.

Art.9 - Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o il socio unico, le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art.10 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'organo amministrativo ovvero il socio unico predispongono l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmettono al Collegio sindacale, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente

alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmettono rispettivamente al socio unico ovvero all'organo amministrativo.

Il socio unico potrà prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione. Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo. La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio, ai componenti dell'Organo Amministrativo ed ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le osservazioni del Collegio Sindacale;
- le generalità del socio che ha sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà del socio vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente articolo 10; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art.11 - Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita al socio, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore contabile, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda dal socio unico, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e, se nominati, i sindaci effettivi, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare.

Art.12 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano per età, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Art.13 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.14- Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza del Socio Unico.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Art.15 - Diritto di voto

Il diritto di voto spetta al Socio Unico, che esprime tramite il Presidente ACVA, la volontà sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 13 del presente statuto.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art.16 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art.17 - Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 o n. 5 membri. In quest'ultimo caso, l'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il rappresentante dell'Ente socio unico interviene all'Assemblea di nomina, di norma, su mandato del Consiglio Direttivo dell'ACVA.

Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

Nella designazione dei membri sono rispettati i principi in materia di inconfiribilità, incompatibilità e ineleggibilità previsti dalle leggi e dalle direttive dell'ACI, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti onorabilità, professionalità e autonomia.

L'Assemblea ha facoltà di provvedere, inoltre, alla nomina del Direttore Generale.

Gli Amministratori, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, ai sensi della legge n. 120/2011 e succ. DPR n. 251/2012.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, oltre ad un eventuale compenso determinato dall'Assemblea, nei limiti di legge.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

L'assemblea può revocare loro il mandato o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti, ovvero in conformità alle decisioni del socio unico.

La revoca e la sostituzione sono decise dal Socio Unico in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti. Possono, altresì, essere decise dal socio unico, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

Art.18 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.19 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento, opportunamente sottoscritto, alla società entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Art.20 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o colui che presiede la riunione in base all'articolo 18, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art.21 - Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea del socio e delle convenzioni stipulate con il socio unico, è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza del socio unico o dell'Assemblea, salvo in ogni caso il controllo analogo di cui all'art. 28.

Il Consiglio di Amministrazione esercita inoltre, a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive di ACVA; In ogni caso,

il Consiglio di Amministrazione adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli riventi dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;
- riceve dal Presidente o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate dalla Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget, recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di *governance* ACI;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societari, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;
- trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale;
- assicura un adeguato flusso informativo all'Automobile Club Valle d'Aosta in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura necessaria affinché il socio possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, con particolare riferimento all'art. 28, nonché secondo le modalità che il socio stesso riterrà di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

Art.22 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale, se nominati, entro i limiti della delega, disgiuntamente.

TITOLO QUINTO - COLLEGIO SINDACALE

Art.23 - Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale o del Revisore è obbligatoria.

Il Collegio sindacale o il Revisore esercitano le proprie funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci della società commerciali. In particolare, vigilano:

- sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento di Governance ACVA;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo – contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Art.24 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti, eletti e funzionanti a norma di Legge. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'Assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Nella nomina del Collegio deve essere rispettata la normativa relativa alla parità di genere, nella misura di almeno un terzo, oltre alla verifica del possesso dei requisiti di legge e a quelli eventualmente previsti da ACVA nel Regolamento di governance.

L'assunzione e il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata alla inesistenza di cause di inconfirmità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013, salvo altri.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art.25 - Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di spa e quanto previsto per i componenti del Collegio sindacale in tema di requisiti e cause di esclusione dall'incarico.

TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art.26 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato al socio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.27 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione del socio relativa all'approvazione del bilancio.

TITOLO SETTIMO – MODULO GESTORIO

Art. 28 – Affidamenti “in house” e controllo analogo.

In relazione all'affidamento diretto di servizi “in house” a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti, che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

In deroga a tutti gli articoli riportati nel presente Statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto “in house providing”, con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall'ente o dagli enti pubblici soci dai soggetti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società. Inoltre, in relazione all'affidamento diretto di servizi “in house” a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società. Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell'assoggettamento all'ente o enti soci per quanto concerne l'attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento, come indicato nell'articolo seguente.

La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo – strategico e operativo – dell'Automobile Club Valle d'Aosta analogamente a quelli che quest'ultimo esercita sulla propria struttura e sui propri servizi. L'esercizio del controllo analogo da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci si esplica nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste dal presente statuto per la nomina dell'organo amministrativo e di controllo;
- b) tramite l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle relazioni previsionali annuali circa l'attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;
- c) tramite l'esame e l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci, della relazione semestrale;
- d) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) e delle decisioni in merito all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;
- e) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti

di programmazione, pianta organica e fabbisogni di personale, modifica dell'organigramma societario;

f) tramite approvazione preventiva, da parte dell'ente o degli enti soci, di tutti gli atti di ordinaria gestione, non programmati, il cui impegno finanziario complessivo sia superiore alla cifra di euro 35.000;

g) mediante la definizione unilaterale, da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;

h) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Valle d'Aosta e degli eventuali altri enti pubblici soci, delle proposte di modifica del presente statuto.

Gli organi amministrativi dell'ente o enti soci hanno diritto di richiedere ed ottenere dall'organo amministrativo informazioni in merito alla gestione ed amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società ed alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l'ente o gli enti soci possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo difforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.

L'Automobile Club Valle d'Aosta, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. L'Automobile Club Valle d'Aosta verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L'Automobile Club Valle d'Aosta può dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La società trasmette tempestivamente all'Automobile Club Valle d'Aosta i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell'assemblea al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti.

Art. 29 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Liquidazione

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

In tale fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Art. 31 Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti ex art. 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 32 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

Art. 33 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.